



L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di □ notifica di atto destinato a persona giuridica. Il Giudice di Pace, con la sentenza che segue ha ritenuto, che l'ultimo comma all'art. 7 della L. 20.11.1982 n. 890 che dispone: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo della notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata", deve coordinarsi con la disposizione dell'art 145 CPC secondo il quale la notificazione di un atto diretto a persona giuridica si compie con la "consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa" (Giudice di Pace di Nola - Sentenza del 27.06.2014).



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1777/2014 RGNR

assegnata a sentenza il 23/6/14

promossa da

L' avv. Rrr NNN (cod. fisc. <...>) rapp.to e difeso dall'avv. Rrr AAA (cod. fisc. <...>), giusta procura speciale estesa a margine della citazione, ed elettivamente domiciliato in <...> alla Via <...> n. 34 - che ha dichiarato, ai sensi della normativa vigente, di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente n. di fax 081. <...> ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): <...>.<...>@pecavvocatinola.it; - parte attrice –

CONTRO

SPA POSTE ITALIANE in persona del legale rapp.te con sede in Roma al Viale Europa, 190 C.F. 971 03880585, rappresentata e difesa dall'avv. Ccc Ggg cod. fisc. <...>, giusta procura generale alle liti per atto in Notaio Cimmino di Roma del 09.11.2011 , elettivamente domiciliata presso l'ufficio postale di <...> sito in via <...> - fax 081 <...> e- mail <...>.<...>@pec.posteitaliane.it. - parte convenuta -

OGGETTO: Ripetizione di indebito

CONCLUSIONI: Come da verbale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09 .

La domanda proposta dall'AVV. RRR NNN con l'atto introduttivo del giudizio volta ad ottenere la condanna della società convenuta alla restituzione della somma pari ad euro 302,80, ovvero alla restituzione di quella somma minore e/o maggiore che fosse stata ritenuta giusta, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal versamento delle singole quote al saldo, con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c. è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Vista la documentazione prodotta, deve ritenersi provata la titolarità ad agire dell'attore e quella a resistere della spa POSTE ITALIANE.

Deve, quindi, prendersi atto della sola costituzione della spa POSTE ITALIANE e della sua mancata comparizione nel processo alle udienze di trattazione celebrate senza alcun rinvio di ufficio ma secondo la calendarizzazione per le prime udienze delle cause assegnate ai Giudice accorpati presso l'Ufficio di Nola.

Per quanto al merito, osserva questo giudice che parte attrice lamenta la illegittima richiesta e l'illegittimo incasso da parte della spa POSTE ITALIANE della somma pari ad euro 2,80 per la emissione del C.A.N. con riferimento alla notifica di un atto destinato ad una persona giuridica ed in particolare, per l'emissione del CAN con riferimento alla notifica di un atto giudiziario indirizzato all'ENEL (raccomandata n. 00000000 del 17/11/08).

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Scritto da Maria Cuomo

Mercoledì 23 Luglio 2014 00:00

Al fine di risolvere la controversia deve prendersi atto della normativa di riferimento e deve osservarsi che la notificazione di un atto diretto a persona giuridica, si compie ai sensi dell'art. 145 CPC, con la " consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ...";

Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui la notifica avvenga, piuttosto che a mani proprie del soggetto cui è diretto l'atto, per mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 CPC. La legge n. 31 del 28/2/08, di conversione del decreto legge n. 248/07, ha apportato, con decorrenza dall'1/03/08, una modifica alla [L. 890/82](#), aggiungendo l'ultimo comma all'art. 7 che così dispone: " Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo della notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata" ma tale norma deve coordinarsi con la disposizione dell'art 145 CPC.

Tenuto conto del fatto che per le persone giuridiche esiste il rapporto di cd. immedesimazione organica che deve essere inteso estensivamente anche in materia di notifiche, laddove si equipara al legale rappresentante della persona giuridica la categoria di soggetti indicati nell'art. 145 c.p.c. , deve ritenersi che , se la notifica avviene non solo a mani del rappresentante legale ma anche per mezzo di uno di quei soggetti, diversi dal rapp. te indicati nella disposizione del codice, la notifica deve intendersi effettuata "personalmente" al soggetto destinatario, sicché l' emissione della CAN, con il relativo costo, deve ritenersi atto non dovuto, per cui l'esborso sopportato pur se in regime di esenzione, in quanto estraneo al procedimento di notificazione, va a costituire oggetto di un indebito oggettivo, con conseguente diritto alla ripetizione.

Con riferimento al caso che ci occupa, preso atto dell'avviso di ricevimento allegato alla produzione di parte attrice per una notifica avvenuta successivamente alla entrata in vigore della legge sopra richiamata; visto che l'atto è stato ricevuto dall'ufficio addetto alla ricezione della corrispondenza ; ritenuto che tale notifica, per quanto innanzi espresso, è equiparata ad

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Scritto da Maria Cuomo

Mercoledì 23 Luglio 2014 00:00

una notifica a mani proprie, deve ritenersi illegittima l'emissione del CAN e giustificata la richiesta di restituzione della somma pari ad euro 2,80, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.

Nulla può essere, invece, riconosciuto a titolo di ulteriore risarcimento del danno siccome non provato.

Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione parziale delle competenze nella percentuale del 50% .

Per la parte da corrispondere, visti i nuovi parametri forensi introdotti dal D.M. G. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014 , entrato in vigore il 03/14/14; tenuto conto del valore del danno; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell'esito del giudizio; dell'attività professionale svolta dal Procuratore; del numero delle parti in causa; le competenze vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Scritto da Maria Cuomo
Mercoledì 23 Luglio 2014 00:00

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. RRR NNN contro la SPA POSTE ITALIANE così provvede:

-in parziale accoglimento della domanda , condanna la società convenuta al rimborso in favore della parte attrice della somma pari ad euro 2,80, oltre interessi dalla domanda al saldo;

-Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite; Condanna la società al pagamento della ulteriore metà delle competenze che liquida, per la parte da corrispondere in euro 133,00 oltre al rimborso delle spese nella misura di euro 37,00 oltre al rimborso forfettario sulle spese nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA da attribuirsi al procuratore ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Nola il 27/6 /14

IL GIUDICE DI PACE

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Scritto da Maria Cuomo

Mercoledì 23 Luglio 2014 00:00

DOTT. SSA MARIA CUOMO